

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2024

111/2024/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2024, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO δ E DEI CORRISPETTIVI C_{PSTGM} E C_{PSTG} DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE E PER LE MICROIMPRESE E MODIFICHE AL TIV E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 362/2023/R/EEL. DETERMINAZIONI IN TEMA DI COMPONENTI RCV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1288^a *bis* riunione del 28 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: decreto-legge 183/20) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:

- Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (Allegato A);
- Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
- Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 146/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 226/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 394/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 394/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 743/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2022/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 101/2023/A (di seguito: deliberazione 101/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 135/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 136/2023/eel (di seguito: deliberazione 136/2023/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 427/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 427/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2023/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, deliberazione 564/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo allegato A (TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 625/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 625/2023/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 626/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2023/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76020 dell’1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2022);
- la comunicazione della Cassa del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76038 dell’1 dicembre 2023, relativa al STG piccole imprese;
- le comunicazioni dell’Acquirente Unico del 9 febbraio 2024, prot. Autorità 10093 di pari data e dell’8 marzo 2024, prot. Autorità 17762 di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 marzo 2024, prot. Autorità 20212 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 29 gennaio 2024 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati Energia del 29 gennaio 2024 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 29 gennaio 2024 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita

- società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
 - la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
 - con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
 - in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
 - di conseguenza, a partire dall'1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele gradualità (di seguito: STG per le piccole imprese), disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;
 - tutte le altre le microimprese connesse in bassa tensione, titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, sono state invece trasferite al servizio a tutele gradualità loro destinato (di seguito: STG per le microimprese), a partire dal 1 aprile 2023, in esito al differimento (disposto dalla deliberazione 586/2022/R/eel) dell'originario termine di attivazione di detto servizio che si è reso necessario a causa dell'impossibilità di svolgere le procedure concorsuali secondo le originarie tempistiche, in seguito all'indisponibilità dei sistemi informatici di Acquirente Unico;
 - il decreto-legge 152/21 ha disposto, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, che, a decorrere da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuino a

- essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della transizione ecologica;
- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto "*al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, la necessità di introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero*", prevedendo a tal fine che i soli clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024; tale termine è stato tuttavia differito al 6 febbraio 2024, in esito alla pubblicazione, in data 9 dicembre 2023, del decreto-legge 181/23 che ha fissato la data del 10 gennaio 2024 quale scadenza (non anticipabile) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori partecipanti alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualmente disciplinate per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili);
 - con la deliberazione 600/2023/R/eel, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 181/23, ha stabilito il termine del 1 luglio 2024 per l'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel;
 - alla luce di quanto sopra, i clienti domestici continuano, al momento, ad avere diritto al servizio di maggior tutela secondo le tempistiche e con le modalità richiamate sopra;
 - con riferimento ai clienti classificati come vulnerabili, il decreto legislativo 210/21, come successivamente modificato dal decreto-legge 181/23, ha disposto che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, questi abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. I relativi esercenti dovranno essere selezionati tramite apposite procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità (art. 11, comma 2);
 - nelle more dell'adozione delle predette misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
 - a) la deliberazione 626/2023/R/eel ha fissato, per l'anno 2024, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica;
 - b) la deliberazione 101/2023/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2023;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 626/2023/R/eel;
 - c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, a far data dall'1 gennaio 2022. Tale parte dell'elemento *PD* è stata da ultimo aggiornata con la richiamata deliberazione 626/2023/R/eel;
 - d) la deliberazione 564/2023/R/eel ha, tra l'altro, rivisto, a far data dall'1 gennaio 2024, le modalità di definizione del corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità, prevedendo che sia aggiornato e pubblicato da Terna entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione;

- e) la deliberazione 625/2023/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2024, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45 e 46 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per (elemento *PE*) l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per (elemento *PD*) il servizio di dispacciamento;
 - sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero da restituire ai clienti finali è stimato in misura pari a circa 85 milioni di euro, per effetto, prevalentemente, di costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi, ascrivibili principalmente agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso, nei primi tre mesi dell'anno in corso, in cui i prezzi a consuntivo sono risultati mediamente inferiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2024;
 - in base agli elementi di costo disponibili, come anche derivanti dalle informazioni trasmesse dall'Acquirente Unico e dai corrispettivi unitari di dispacciamento relativi al secondo trimestre 2024 pubblicati da Terna, e tenendo conto di quanto definito con la richiamata deliberazione 625/2023/R/eel, è ipotizzabile una diminuzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2024;
 - per quanto concerne in particolare il costo d'acquisto dell'energia elettrica, tale riduzione, rispetto al precedente trimestre, è ascrivibile alla significativa discesa delle aspettative di prezzo dell'energia elettrica, a sua volta correlata a una riduzione dei prezzi attesi del gas naturale favorita da un livello degli stoccaggi europei di gas naturale che, complice un inverno relativamente mite, risulta storicamente elevato alla fine della stagione di erogazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²* e, in particolare, l'elemento *PPE¹* copre gli squilibri del

sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela; il comma 17.1 del TIV prevede che gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a comunicare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo *PPE*, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo, stabilendo pertanto la facoltà in capo a tali esercenti di trattenere in corso d'anno il gettito del corrispettivo *PPE* (ove positivo) e la successiva regolazione in sede di perequazione della differenza tra gli importi perequativi spettanti all'esercente e il gettito del corrispettivo *PPE* già trattenuto in corso d'anno;

- in base alle informazioni disponibili, non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 30 novembre 2023 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2022 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2023, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra:
 - a) i costi sostenuti dall'Acquirente Unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e
 - b) i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente, emerge quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2024; in particolare si rileva che, nell'anno 2023, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico (e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica) sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un ammontare quantificabile in circa 190 milioni di euro, da restituire ai clienti finali domestici nel corso dell'anno; con riferimento al recupero generatosi nel primo trimestre 2023, imputabile alle microimprese che erano servite in maggior tutela, residua un ammontare quantificabile in circa 42 milioni di euro ancora da restituire ai medesimi clienti nell'ambito del relativo servizio a tutele gradualità;
- gli ammontari di cui al precedente punto sono ascrivibili ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli inferiori rispetto alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento *PE* in tutti i trimestri dell'anno 2023;

- l'ammontare complessivo da restituire potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2024, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le piccole imprese:
 - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il parametro α come media ponderata rispetto ai volumi delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali (comma 34.14);
 - b) ai fini della determinazione del corrispettivo C_{DISP} , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprende i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.8 e 34.9);
 - c) il corrispettivo C_{PSTG} è dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità di cui all'articolo 38 e tiene conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera b) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le microimprese:
 - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il valore del parametro $\underline{\delta}$ come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del STG per le microimprese, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali;
 - b) ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ai costi per il servizio di dispacciamento (corrispettivo C_{DISPM}), l'esercente ricomprende anche i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 41.8 e 41.9);
 - c) il corrispettivo C_{PSTGM} è dimensionato per coprire:
 - (i) i saldi di perequazione relativi al STG per le microimprese;
 - (ii) gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45 del TIV;
 - (iii) i saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), del TIV fino all'anno di competenza 2022 e gli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo trimestre 2023;

(iv) la necessità di gettito per la copertura dei meccanismi di compensazione di cui al TIV a favore degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato alle microimprese nel 2022 come previsto dalla deliberazione 136/2023/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione del differimento del termine di avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili al 1 luglio 2024, la deliberazione 600/2023/R/eel ha, tra l'altro, posticipato a giugno 2024 l'aggiornamento delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i a remunerazione degli esercenti la maggior tutela, prevedendo, un possibile adeguamento, entro marzo 2024, di dette componenti per tenere conto degli impatti, sulla remunerazione del capitale investito netto, della revisione in aumento dei valori dei parametri del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: *WACC*) dei servizi infrastrutturali, disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com;
- con specifico riferimento alla remunerazione del capitale investito netto, l'attuale metodologia di aggiornamento, definita con deliberazione 659/2015/R/eel e successivamente confermata, prevede una definizione parametrica del predetto capitale, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto;
- mediante il sistema telematico dell'Autorità, sono state raccolte, presso gli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali e presso un campione significativo di venditori del mercato libero, informazioni relative, tra l'altro, alla morosità dei clienti finali;
- sulla base dei dati disponibili e delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di esercenti la maggior tutela che rappresenta circa il 98% dei POD e dei volumi relativi ai clienti domestici serviti in maggior tutela;
- ai fini dell'analisi di impatto di cui in discorso sono state effettuate le seguenti determinazioni; in particolare:
 - il livello del capitale circolante netto connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela è stato definito sulla base di:
 - a) un'esposizione media di 33 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali domestici, considerando altresì, in maniera differenziata per l'operatore di maggiori dimensioni e per gli altri esercenti societariamente separati, in ragione della diversa efficienza delle politiche di gestione del credito attuabili, l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante netto, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;

- b) un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati ai clienti domestici determinati tenendo conto:
- i. della migliore stima del livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi, che è risultato essere in decisa riduzione rispetto ai valori stimati in occasione del precedente aggiornamento, per effetto principalmente del modificato contesto dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e dell'andamento in riduzione dei relativi prezzi;
 - ii. del consumo medio dei clienti domestici serviti in maggior tutela;
 - iii. del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità;
- il livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto è stato quantificato mediante la metodologia del *WACC*, tenendo conto degli impatti della revisione in aumento dei valori dei parametri del *WACC* dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com, e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita; in particolare, in coerenza con quanto effettuato in passato con la deliberazione 146/2022/R/eel, il costo del debito è stato determinato tenendo conto del fatto che l'attività di vendita, a differenza delle attività infrastrutturali, è caratterizzata da debiti di durata inferiore, ciò comportando un peso diverso del debito di nuova emissione rispetto all'*embedded*; sulla base delle analisi effettuate è stato quindi adottato un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 8,20%;
- dalle analisi condotte (richiamate al precedente punto), è emerso come l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto sia mitigato dalla riduzione del numero di giorni di esposizione media ma soprattutto dalla riduzione del fatturato sottostante la quantificazione del capitale circolante netto, imputabile alla diminuzione dei prezzi nel mercato all'ingrosso; conseguentemente, l'impatto finale sull'attuale livello delle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i* risulta trascurabile.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
 - dimensionare l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica di detti clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi e alla migliore stima, per il terzo trimestre 2024, del fabbisogno di energia dei clienti domestici non vulnerabili serviti nel STG loro destinato a far data dal 1 luglio 2024;
 - confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, pari a 0,1200

- c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente Unico per la suddetta attività con deliberazione 101/2023/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2024, ponendolo pari a 0,0200 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PD* in coerenza con quanto previsto per la medesima aliquota compresa nell'elemento *PE*;
 - ii. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0022 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
 - iii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,1047 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
 - iv. il corrispettivo mercato capacità, in vigore dall'1 aprile 2024, ponendolo pari a 0,4159 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
 - adeguare, in ragione delle aggiornate esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo *PPE*, nonché gli elementi che lo compongono.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese, a partire dall'1 aprile 2024, determinare, sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti le tutele graduali relativamente ai volumi serviti e a quanto comunicato da CSEA con la comunicazione del 30 novembre 2023 in merito agli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 38 del TIV, il valore del corrispettivo C_{PSTG} ponendolo pari a 0,000 (zero) c€/kWh, in riduzione rispetto al valore in vigore nel precedente periodo;
- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le microimprese a partire dall'1 aprile 2024:
 - a) aggiornare il valore del parametro δ sulla base delle stime più aggiornate del numero di punti di prelievo delle varie aree territoriali di assegnazione del servizio;
 - b) aggiornare il valore del corrispettivo C_{PSTGM} sulla base de:

- i. l'elemento *PPE*¹ di cui al presente provvedimento;
 - ii. l'ammontare di recupero risultante alla fine del primo trimestre 2023, per la parte ascrivibile alle microimprese, quantificato tenendo conto del fabbisogno annuo di energia delle imprese rifornite nel STG per le microimprese, al netto di quanto già restituito nel corso del 2023 e del primo trimestre 2024;
 - iii. la quota residua di gettito non ancora recuperato a copertura dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV, con riferimento al periodo in cui le microimprese erano ancora rifornite in maggior tutela, coperta attraverso una aliquota pari a 0,2141 c€/kWh, che risulta in riduzione rispetto a quanto previsto con la deliberazione 626/2023/R/eel;
 - iv. l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, coperta attraverso una aliquota pari a 0,071 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto previsto con la deliberazione 626/2023/R/eel;
 - v. l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, coperta attraverso una aliquota pari a 0,456 c€/kWh, in riduzione rispetto a quanto previsto con la deliberazione 626/2023/R/eel;
- prevedere che la Cassa allochi il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote riferite ai precedenti punti i. e ii. sul conto di cui all'articolo 22 del TIPPI, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto iii. sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote relative ai punti iv. e v. sul conto di cui all'articolo 33 del TIPPI;
 - determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del STG per le piccole imprese e per le microimprese e ai clienti titolari di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- alla luce degli esiti delle analisi condotte (riportate all'ultimo gruppo di considerati) in merito all'impatto dell'incremento dei parametri del WACC sull'attuale livello delle componenti RCV , RCV_{sm} e $RCV_{i,,}$, non procedere ad alcuna revisione degli attuali valori e rimandare l'aggiornamento di dette componenti a giugno 2024.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024 sono fissati nelle Tabelle 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese e per le microimprese e per le offerte PLACET

- 4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:
- 0,2767 c€/kWh per il mese di aprile 2024;
 - 0,2767 c€/kWh per il mese di maggio 2024;
 - 0,5757 c€/kWh per il mese di giugno 2024;
- I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

Articolo 5

Modifiche al TIV

- 5.1 La Tabella 16 del TIV è sostituita dalla seguente:

Tabella 16: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.11

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	+0,014
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,013
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	0,000
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,005
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	+0,011
Dal 01/04/2024	0,000

5.2 La Tabella 19 del TIV è sostituita dalla seguente:

Tabella 19: corrispettivo C_{PSTGM} di cui al comma 41.11

Corrispettivo C_{PSTGM}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,848
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	+0,540
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,085
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	-1,974
Dal 01/04/2024	-3,841

5.3 La Tabella 20 del TIV è sostituita dalla seguente:

Tabella 20: corrispettivo δ di cui al comma 41.13

Parametro δ	centesimi di euro/POD/anno
Dal 01/04/2023 al 31/03/2024	2.802,24
Dal 01/04/2024	2.895,11

Articolo 6

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel

6.1 All'articolo 48, comma 48.11, le parole "primo trimestre 2024" sono sostituite dalle parole "primo e secondo trimestre 2024".

6.2 La Tabella 16 è sostituita dalla seguente:

Tabella 16: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.11

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	+0,014
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,013
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	0,000
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,005
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	+0,011
Dal 01/04/2024	+0,000

6.3 La Tabella 19 è sostituita dalla seguente:

Tabella 19: corrispettivo C_{PSTGM} di cui al comma 41.11

Corrispettivo C_{PSTGM}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,848
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	+0,540
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,085
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	-1,974
Dal 01/04/2024	-3,841

6.4 La Tabella 20 è sostituita dalla seguente:

Tabella 20: corrispettivo δ di cui al comma 41.13

Parametro δ	centesimi di euro/POD/anno
Dal 01/04/2023 al 31/03/2024	2.802,24
Dal 01/04/2024	2.895,11

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

7.1 Il presente provvedimento, il TIV e l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/ee,1 come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini